

tate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento della presentazione. Resta salva la facoltà degli interessati di presentare una nuova domanda o denuncia di inizio dell'attività conforme alle disposizioni della presente legge."

(125) Comma così sostituito con l.r. 43/2003, articolo 32, comma 1.

(126) Parole aggiunte con l.r. 43/2003, articolo 32, comma 2.

(127) Articolo così sostituito con l.r. 43/2003, articolo 33.

(128) Comma così sostituito con l.r. 43/2003, articolo 34.

(129) Articolo così sostituito con l.r. 43/2003, articolo 35.

(130) Articolo così sostituito con l.r. 43/2003, articolo 36.

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

Ordine del giorno collegato alla legge regionale del 5 agosto 2003, n. 43: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale del 5 agosto 2003, n. 43 relativa a: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)";

Rilevato che tale legge interviene a parziale modifica dell'articolo 19 della l.r. 52/99, relativo a "Determinazione degli oneri di urbanizzazione";

Preso atto che il suddetto articolo 19, al comma 5, dispone circa l'aggiornamento quinquennale per opera della Giunta regionale delle tabelle allegate alla legge in base alle quali viene determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

Tenuto conto:

che per quanto riguarda la Tabella A5, relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria per asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo, chiese ed altri edifici per servizi religiosi, centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie, mercati di quartiere e delegazioni comunali, spazi pubblici a parco e per lo sport, i parametri vigenti risalgono alle determinazioni assunte con legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 relativa a "Norme regionali di attuazione della l. n. 10 del 1977: Norme per la edificabilità dei suoli e successive modifiche. Abrogazione della L.R. 24 agosto 1977, n. 60";

che in quasi venti anni sono intervenute profonde modifiche sociali che legittimano la variazione dei parametri della tabella A5, come da un lato la proliferazione dei centri civici e sociali e le cresciute esigenze in tema di manutenzione e recupero degli edifici di culto e, dall'altro, la progressiva contrazione della popolazione scolastica e la diffusione di nuove modalità di distribuzione commerciale;

che il riscontro sull'effettivo riparto delle risorse in questione operato dai comuni fra le diverse tipologie di opere di urbanizzazione fa emergere un quadro espressione di necessità divergenti rispetto ad alcune delle previsioni della Tabella A/5,

Considerato pertanto opportuno cogliere l'occasione data dall'approvazione delle presenti modifiche alla l.r. 52/99 per sollecitare una revisione della Tabella A/5,

IMPEGNA

la Giunta Regionale

a provvedere, entro i prossimi 6 mesi, all'aggiornamento della richiamata Tabella A/5 allegata alla l.r. 52/99 prevedendo un aumento della percentuale di incidenza per le categorie dei centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie e per le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi.

Il presente ordine del giorno è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
